

Alla cortese attenzione  
del Datore di Lavoro (DdL)  
dell'RSPP  
dell'RLS  
e.p.c. ai Lavoratori in oggetto

**Oggetto: Applicazione del Provvedimento del 30 ottobre 2007 - Sorveglianza sanitaria per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Accertamento di assenza di abuso di alcool.**

Normativa correlata:

- **Legge 125/2001** - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati: "introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)";
- **Provvedimento 16/3/2006** della Conferenza Stato-Regioni: "individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (di cui all'art. 15 della Legge 125/2001)";
- **D.Lgs. 81/2008**, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.

Il Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30/3/2006 ha identificato le attività lavorative che comportino un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi ai sensi dell'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125, pubblicata in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati). Le mansioni interessate sono indicate dettagliatamente nell'allegato 1 dello stesso. Il datore di lavoro deve comunicare al Medico Competente l'elenco nominativo dei lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi per la sicurezza: nel caso della Società presso cui lavora, il suo nominativo è stato inserito dal datore di lavoro in tale elenco. E' assolutamente vietata l'assunzione di bevande alcoliche per i lavoratori che eseguono le attività lavorative comprese nell'Allegato I del Provvedimento del 16.03.06 o classificate come a rischio nel Documento di valutazione dei Rischi. Fra queste attività vanno evidenziate le **mansioni inerenti all'attività di trasporto (fra cui guida automezzi patente di categoria B), mansioni che prevedono attività in quota oltre i 2 metri di altezza; mansioni con porto d'armi, medici, infermieri, personale addetto all'assistenza, insegnanti, vigilatrici d'infanzia.**

Questo divieto vige:

- 1) in orario di lavoro;
- 2) durante la pausa pranzo e in generale nelle pause di lavoro
- 2) prima dell'inizio del turno di lavoro.

in quanto entrambi i tre casi possono poi comportare una alcolemia diversa da zero durante le ore di lavoro.

Il datore di lavoro si deve impegnare a non somministrare alcolici nelle mense e ad effettuare appositi accordi con gli esercenti esterni per evitare il consumo di alcolici durante i pasti consumati dai lavoratori;

Violazione del divieto di assunzione di alcol da parte dei lavoratori o sospetta violazione

(ragionevole dubbio):

- a. il lavoratore viene visto bere alcolici in ambiente di lavoro o in pausa pranzo;
- b. il lavoratore si presenta al lavoro con alitosi alcolica, rallentamento dell'eloquio, andatura vacillante, incoordinazione, comportamenti rischiosi ed azioni contrastanti con le procedure di sicurezza aziendale, stato soporoso, elevata e immotivata litigiosità, etc...

Si ricorda che “è **obbligo dei lavoratori** sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente (sulla base dell'art. 20, comma 2, lett. i del D.lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a di tale decreto). Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l'accertamento, per principio di precauzione potrà essere temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra mansione non a rischio, o, se ciò non fosse possibile, potrà essere allontanato dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico nel caso lo stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento”.

Inoltre è vietata l'assunzione di bevande alcoliche “anche prima dell'inizio del turno di lavoro”.

### **Procedure specifiche per la gestione dei casi di “ubriachezza conclamata” e per i casi di ragionevole dubbio.**

- “nelle situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio di incapacità ad attendere alla mansione a rischio, la prima misura da mettere in atto è l'astensione e l'allontanamento del lavoratore da ogni mansione ritenuta pericolosa o rischiosa per il lavoratore stesso e per la collettività fino al ritorno alla situazione di compenso o benessere (art. 15 D.Lgs. 81/08 comma 1 lett. m). Segue l' accompagnamento coatto del dipendente a casa con presa in carico da parte dei familiari;
- chiunque riscontrasse una situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio deve segnalarla nell'immediatezza al datore di lavoro o preposto che darà disposizioni circa l'interdizione allo svolgimento della mansione a rischio. Tale obbligo vige particolarmente per i preposti/capisquadra che hanno compiti di sovrintendenza e vigilanza in riferimento anche all'art. 19 comma 1a e 1° (D.Lgs. 81/2008, ndr);
- “a seconda delle condizioni cliniche del lavoratore e delle risorse aziendali potrà essere previsto l'accesso al pronto soccorso con chiamata al 118;
- nei casi complicati di ubriachezza molesta dove c'è un ragionevole pericolo di comportamenti antisociali e violenti saranno avvertite anche le forze di pubblica sicurezza;
- le situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, sono inoltre segnalate dal datore di lavoro o suo delegato, in forma scritta, al Medico Competente. Questi valuterà le condizioni del Lavoratore in rapporto alla sua salute e alla sicurezza e suggerirà, se necessario, un cambio di mansione in base agli eventuali accertamenti sanitari del caso (art. 18, comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/08);
- si ricorda che per le situazioni non comprese nelle lavorazioni indicate dall'accordo Stato-Regioni, il Datore di lavoro richiederà alla struttura pubblica una valutazione di idoneità al lavoro ex art. 5 Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori)”.

Per quanto attiene la verifica dei valori alcolimetrici dei lavoratori rientranti nelle categorie/mansioni elencate all'allegato 1 del provvedimento del 2006 si definisce la seguente

**Procedura specifica per la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza adottate dal Medico Competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria svolta ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008** per tutti i lavoratori che svolgono mansioni comprese nell'Allegato I del Provvedimento del 16/03/06:

- “**fase di prevenzione salute:** informazione (anche durante ogni visita medica periodica, incontro programmato dal datore di lavoro, presa visione di informativa all'assunzione o visita periodica);

- **fase di A.U.D.I.T.** (questionario Alcohol Use Disorders Identification Test) in visita preassuntiva/periodica;

- **fase di verifica alcolimetrica** collettiva/individuale concordata e programmata in accordo con RLS e DdL, verranno accertati, senza necessità di preavviso per il lavoratore, mediante controllo sull'espirato alveolare per mezzo di etilometro (come da protocollo degli accertamenti redatto dal medico competente). Si rammenta che tali valori devono essere pari a zero: in caso di positività al test con etilometro verrà effettuata la sospensione dal turno di lavoro. Nei casi di positività si procederà con la fase successiva di controllo con accertamenti di secondo livello indicati di seguito

- **fase di controllo con accertamenti analitici di secondo livello in caso di positività al controllo sull'espirato alveolare o per ragionevole dubbio** si effettueranno i seguenti accertamenti consistenti in:

a. Esame emocromocitometrico completo, AST, ALT, GGT, trigliceridi ;

b. C.D.T. e EtG

In caso di riscontro di indici indicativi di uso/abuso di alcol (positività agli accertamenti di cui sopra), "l'idoneità verrà sospesa per le lavorazioni a rischio e verrà valutata la necessità di inviare il lavoratore alla struttura sanitaria competente per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero".

#### **Individuazione del personale preposto a vigilare sul divieto e delle persone da informare in caso di violazioni.**

L'azienda stabilisce che, oltre al datore di lavoro, gli addetti al Primo Soccorso, i preposti e i capituomo possano rappresentare le figure chiave nei casi di violazione della norma che vieta l'assunzione di bevande alcoliche nell'ambiente di lavoro. Questi soggetti, una volta individuata la violazione, la comunicheranno al Datore di Lavoro. Tali lavoratori dovranno essere adeguatamente formati a riconoscere e gestire i casi di ragionevole dubbio.

#### **Procedure sanzionatorie condivise ed applicabili in concreto.**

Si ricorda che in caso di ubriachezza conclamata del lavoratore i contratti collettivi nazionali prevedono la possibilità di mettere in atto, nell'immediatezza della circostanza, provvedimenti disciplinari che saranno citati nel regolamento aziendale.

**Questa informativa dovrà essere condivisa con tutto il personale che accede in questa azienda svolgendo mansioni a rischio.**

Data 28.02.2023.....

Sicur Med, srl  
Il medico competente  
Sede Operativa: Via Abbagnano, 10  
60019 SENIGALLIA (AN)  
P.IVA 030100423